



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI LUCI DI EMERGENZA – PRATICA VVF, PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “G. TERRAGNI” SITO IN MEDA (MB) ALLA VIA TRE VENEZIE, 63
CIG N. 9367193433**

Sommario

Art. 1 Oggetto Dell'appalto	3
Art. 2 Ammontare Dell'appalto E Classificazione Dei Lavori	3
Art. 2 Bis Revisione Prezzi Contrattuali Ai Sensi Dell'art. 29 Del D.L. 27 Gennaio 2022, N. 4.....	5
Art. 3 Modalità Di Stipulazione Del Contratto.....	7
Art. 4 Documenti Che Fanno Parte Del Contratto.....	8
Art. 5 Disposizioni Generali.....	8
Art. 6 Rappresentante Dell'appaltatore E Domicilio	8
Art. 7 Consegna E Inizio Dei Lavori.....	9
Art. 8 Termini Per La Realizzazione E L'ultimazione Dei Lavori.....	10
Art. 9 Penali	10
Art. 10 Subappalto	10
Art.11 Garanzie	12
Art.12 Coperture Assicurative	12
Art. 13 Cessione Del Contratto E Cessione Del Credito	13
Art. 14 Responsabilità Tecnica	14
Art 15 Oneri, Obblighi E Responsabilità Dell'affidatario	14
Art.16 Osservanza Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro	15
Art.17 Norme Di Sicurezza Generali	15
Art.18 Piano Operativo Di Sicurezza	15
Art.19 Disciplina Nei Cantieri.....	16
Art.20 Pagamenti In Acconto.....	16
Art. 21 Obblighi Dell'appaltatore Relativi Alla Tracciabilità Dei Flussi Finanziari.....	17
Art. 22 Recesso.....	18
Art. 23 Recesso Per Giusta Causa.....	18
Art. 24 Esecuzione In Danno.....	18
Art. 25 Risoluzione Per Inadempimento.....	18



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



Art. 26 Modifica Del Contratto Durante Il Periodo Di Efficacia	20
Art. 27 Privacy	20
Art. 28 Rinuncia All'aggiudicazione	21
Art. 29 Spese Contrattuali E Oneri Fiscali.....	21
Art. 30 Controversie.....	21
Art. 31 Rinvio	21



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

- 1) L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori di riqualificazione e di ampliamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza presso l'edificio del C.F.P. "G. Terragni" in via Tre Venezie, 63 Meda;
- 2) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite e contenute nella relazione tecnica, capitolato tecnico e progetto, computo metrico estimativo che sono parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo alle specifiche tecniche di settore delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 3) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. l'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presente ad AFOL mb gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
- 4) L'appalto è stipulato a CORPO.
- 5) L'appaltatore, avendo esaminato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in appalto, lo riconosce sufficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi (progetto di cantiere); da atto, inoltre, che, l'opera può essere eseguita al prezzo offerto e che nello specifico caso il DUVRI /POS appaltatrice richiesto e gli oneri della sicurezza sono correttamente predisposti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- 6) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice civile.
- 7) Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 59, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici: Codice identificativo della gara (CIG): **9367193433**

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di € 60.426,30 inclusi gli oneri della sicurezza oltre I.v.a., come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



	Descrizione voce	A corpo		Totale
a.1	importo esecuzione lavori a base (d'asta) soggetto a ribasso	€ 58.666,31		€ 58.666,31
a.2	oneri della sicurezza non ribassabili	€ 1.759,99		€ 1.759,99
A	Totale appalto (a.1+a.2)	€ 60.426,30		€ 60.426,30

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo dei lavori determinato al rigo a.1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo a.2, della colonna «TOTALE».

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

- a) **categoria prevalente:** categoria **OS30 (100%)** (*impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*) e (riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.)
per un valore euro **58.666,31** (diconsi euro **cinquantottomilaseicentosestantasei,31**), per lavorazione categoria OS30, soggetti a ribasso, oltre a euro **1.759,99** (diconsi euro **millesettecentocinquantanove,99**) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Il progetto e la documentazione tecnica sono suddivisi in tre fasi funzionali/esecutive indipendenti, per gestire al meglio le priorità ed i tempi di realizzazione, nonché per coordinare i lavori in base alla disponibilità degli spazi, e garantire la continuità delle attività svolte.

Area intervento		Tot. MdO	Tot. Mater.	Totale
Area esterna - vie di fuga	Fase intervento 1	3.234,85	18.434,09	21.668,94
Piano primo	Fase intervento 2	4.114,42	3.571,55	7.685,97
Piano terra	Fase intervento 3	12.329,97	16.981,43	29.311,40
Totale valore CME		€ 19.679,24	€ 38.987,07	€ 58.666,31
Oneri della sicurezza				€ 1.759,99



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 2 BIS REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 30.

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4. la riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106 co. 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4. in tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il responsabile del procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. l'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla direzione lavori ai sensi del comma 6. l'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del d. lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni ISTAT, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alla variazione dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. l'istruttoria del responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. l'istruttoria del responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a **corpo**, ai sensi dell'art.3, comm1 lettera dddd) del D. Lgs.50 del 18 aprile 2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2 co. 3 della legge dell'11 settembre 2020 n. 120.

Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità degli elaborati progettuali, attraverso l'attento esame degli stessi; la formulazione dell'offerta deve tenere conto di eventuali voci e relative quantità che lo stesso ritiene eccedenti o mancanti. Con la firma del presente l'impresa affidataria dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, e che quest'ultima, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N.50/2016 e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



5. Il direttore di esecuzione del contratto è l'ing. Hany Makhoul.

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto e tutta la documentazione tecnica progettuale;
- il DUVRI di cui al d.lgs. n.81 del 2008;
- la lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
- l'elenco descrittivo delle voci;
 - a. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - b. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - c. le polizze di garanzia;
 - d. Computo metrico estimativo.

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati fanno parte integrante del contratto di appalto, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.

ART. 5 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 6 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante il mandato con rappresentanza ai sensi dell'art. 1704 c.c., conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il registro delle imprese.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



2. L'appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis e s.s. d.lgs. n. 82 /2005 "c.a.d.". tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

ART. 7 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. E' facoltà, ai sensi dell'art. 36 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more delle verifiche di ordine generale in capo al soggetto futuro contraente e della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del d.lgs. 50/2016

Qualora l'affidatario non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il direttore lavori gli assegnerà mediante lettera raccomandata o pec e con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì la trattenuta della cauzione salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

2. Fatta salva l'esecuzione anticipata di cui al comma precedente, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del d.p.p. 11/05/2012, n. 9-84/leg. È fatto salvo quanto indicato nel bando o nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della l.p. 26/93, nel cui caso l'impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 8 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 75 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna d'urgenza dei lavori.

Intervento		Termine intervento	Aule / uffici Intervento fuori orario attività	Atrio /corridoi
Fase 1	Area esterna	05/10/2022	Non applicabile	Non applicabile
Fase 2	Primo piano	30/10/2022	Da concordare orario di lavoro	Limitazione area
Fase 3	Piano terra	30/11/2022	Da concordare orario di lavoro	Limitazione area

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Fatte salva la consegna dei documenti di cui sopra, qualora fosse necessario l'appaltatore dovrà consegnare immediatamente alla fine dei lavori o in qualsiasi momento successivo la documentazione *as-built*.

Al termine del periodo considerato la ditta appaltatrice dovrà fornire le dichiarazioni di conformità dei nuovi impianti ai sensi del d.m. 37/08 ove necessarie.

ART. 9 PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 100 €, nel rispetto della normativa fiscale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il R.u.p. procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. .

ART. 10 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. l'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante; si veda con riferimento ad eventuali limitazioni quanto previsto nella documentazione di gara (disciplinare o lettera di invito) la richiesta di subappalto deve essere presentata in sede di partecipazione alla gara, in mancanza il subappalto non è consentito.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. si rinvia a quanto previsto dall'art. 105 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 67 del d. lgs 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel disciplinare di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, trasmetta alla stessa amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d. lgs 159/2011.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. inoltre, è fatto obbligo all'appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

ART.11 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 2 co. 4 della legge 120/2020 non è dovuta cauzione provvisoria per partecipare alla gara.

L'appaltatore dovrà inoltre costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto d'appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciate da imprese bancarie o assicurative.

L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto e sarà restituito al termine se non risulteranno a carico dell'appaltatore inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che siano d'impedimento alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'appaltatore, questi è tenuto all'immediato reintegro sino alla concorrenza dell'importo originario.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

ART.12 COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatarie e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'appaltatore sarà responsabile di tutti i danni a persone o cose che si verificassero in cantiere, quale che ne siano le cause eccezione fatta per i danni generati da eventi di forza maggiore dichiarati. detta responsabilità si riferisce a quanto disposto da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall'appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per legge ovvero messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere. ferme restando le responsabilità di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a stipulare nell'interesse proprio e della stazione appaltante una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata del contratto, per un massimale di euro 500.000,00. le franchigie e gli scoperti previsti nella predetta polizza sono a carico dell'appaltatore. i relativi premi dovranno essere pagati dall'appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. l'esistenza di tale polizze non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza suddetta, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall'aggiudicatario ad Afol Mb prima della stipulazione del contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del codice, è fatto divieto al contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice recante "modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

Il contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al committente. si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. è fatto, altresì, divieto al contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice cig al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del contraente medesimo, riportando il Cig.

In caso di inosservanza da parte del contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 14 RESPONSABILITÀ TECNICA

L'affidatario è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 del codice civile, del personale dipendente dall'appaltatore di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, di sorveglianza e collaudo incaricato dall'amministrazione, giusta le norme.

ART 15 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale:

1. l'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione del servizio (impalcature, assiti, passerelle, scale, cestelli), compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. il libero accesso alla direzione lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di esecuzione del servizio;
4. la fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla direzione lavori;
6. lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, materiali di rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione. l'impresa dovrà provvedere prima della consegna all'accurata pulizia generale di tutte le zone ove sono stati attuati gli interventi
9. nel servizio sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere; il tempo occorrente agli operai per recarsi sullo stesso o per recarsi eventualmente nei magazzini dell'impresa a fornirsi di attrezzi, materiali, ecc. non sarà contabilizzato;
10. ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente capitolato speciale, facendo parte del contratto, e a tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto;
11. l'appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità sia nei confronti dell'ente appaltante che di terzi, enti pubblici o privati, derivante dall'inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato particolare e delle norme in esso richiamate;
12. l'ente appaltante si riserva comunque ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente, da farsi valere nei modi prescritti dalla legge;
18. le indennità eventualmente dovute all'ente appaltante o a terzi per danni e simili, saranno detratte dall'ammontare del conto finale dei lavori. tutte le opere, prestazioni e provviste che formano oggetto del presente appalto, dovranno essere date completamente ultimate in ogni loro parte e idonee all'uso cui sono destinate, franche da ogni spesa.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato. Detto compenso è quindi fisso ed invariabile.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART.16 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

L'appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. i contratti collettivi andranno applicati anche dopo scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi.

Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

ART.17 NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 97 co. 1 del decreto n. 81/2008:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del decreto n. 81 del 2008 e all'allegato xiii allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

ART.18 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al R.u.p. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato xv al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. in ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 81 del 2008.

ART.19 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'affidatario dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'affidatario provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore lavori. Il direttore lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità, malafede, frode o grave negligenza non siano di gradimento e l'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subito ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

ART.20 PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per il servizio verrà effettuato come segue:

1. Anticipo del 20% dell'importo contrattuale alla consegna anticipata dei lavori e pagamento a 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica;
2. Acconto del 30% dell'importo contrattuale al completamento della fase 1 e pagamento a 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica
3. Acconto del 40% dell'importo contrattuale al completamento della fase 2 e pagamento a 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica;
4. Saldo 20 % dell'importo contrattuale al completamento dopo il collaudo e pagamento a 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica.

L'affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'affidatario stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'aggiudicatario.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Afol Monza Brianza – via Tre Venezie, 63 – 20821 Meda (p. iva n. 06413980969). Il pagamento avverrà tramite b.b. a 30 gg. d.f. su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o poste italiane s.p.a.

Afol Mb verificherà, prima dell'emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla ricezione della fattura il documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate; a tal riguardo si informa che l'indirizzo pec cui fare riferimento, in sostituzione dello sdi, è il seguente: fatture@pec.afolmonzabrianza.it.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



Afol Mb è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti come da art. 3, comma 1, del d.l n. 148/2017; il corrispettivo sarà pagato da afol mb entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura e previa verifica di regolarità fiscale e contributiva e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile competente; si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

In base all'art. 1 co. 209 della l. n. 244/2007 e al d.m. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato a del citato dm 55/2013.

La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'allegato b "regole tecniche" del dm 55/2013 **dovrà obbligatoriamente riportare Cig indicato sul contratto.**

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, afol mb non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.

In base all'art. 17 ter dpr 633/1972 introdotto dalla legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014), cd. "split payment", l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e iva.

Afol Mb corrisponderà alla stessa l'imponibile esposto in fattura e verserà l'importo dell'iva direttamente all'erario.

La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter del dpr n. 633/1972".

ART. 21 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 22 RECESSO

1. Il committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al contraente con pec.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad il committente.
3. In caso di recesso del committente, il contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 23 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa il committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con pec.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

ART. 24 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 25 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Per quanto riguarda le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, si rinvia a quanto previsto dal comma 2 lett. b) art. 108 d.lgs. n. 50/2016, oltre alle disposizioni inerenti alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari; il committente ha facoltà di risolvere il contratto anche nelle seguenti ipotesi:
 - A. inosservanza sulle disposizioni inerenti cessione e subappalto;
 - B. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



- C. inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto come contenute nei documenti richiamati all'art. 2 "oggetto del contratto" del presente documento, e nello specifico, "capitolato", "offerta tecnica", "proposte di miglioramento", "offerta economica", fatte salve le cause di forza maggiore. non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- D. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- E. mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- F. fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- G. ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.

In tali casi il committente potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'appaltatore, con posta elettronica certificata (pec), di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

2. Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del contraente.

In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del contraente. resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del contraente).

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal codice e dalle linee guida anac, anche mediante posta elettronica certificata (pec), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Ulteriori motivazioni per le quali la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore, sono:



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



- A. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- B. il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
- C. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 26 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il committente, ai sensi dell'art. 106, comma 12 d.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. in tal caso il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del codice.
3. Il contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, purché non alterino la natura generale delle attività oggetto del contratto e non si tratti di modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 d.lgs 50/2016.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dal committente.

ART. 27 PRIVACY

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal d.lgs. n. 196/2013 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per gli adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contrattuali. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente del committente coinvolto nel procedimento.

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Afol Monza e Brianza nella persona del dott.ssa Barbara Riva;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi;
- c) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione
e coordinamento della
Provincia di Monza e
della Brianza

Area Tecnica
Via Tre Venezie, 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
ufficio.tecnico@afolmonzabrianza.it
areatecnica@pec.afolmonzabrianza.it
www.afolmonzabrianza.it



- d) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti dal regolamento (ue) 2016/679 (gdpr).

ART. 28 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'operatore economico non intenda accettare l'affidamento dell'appalto, non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata. afol mb, in tal caso, richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Qualsiasi spesa presente e futura inerente al contratto sarà a completo carico dell'appaltatore.

Saranno a carico dell'appaltatore, che s'impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 30 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. la sede di competenza è quella di monza. è espressamente esclusa la compromettibilità in arbitri per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 31 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al codice civile, e a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto. L'aggiudicatario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso. nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

8E-86-79-44-07-EC-9A-17-B0-22-A0-82-F4-56-ED-44-26-17-D7-EF

CAdES 1 di 1 del 11/08/2022 16:08:27

Soggetto: MAKHOUL HANY

S.N. Certificato: 0103 383E

Validità certificato dal 24/01/2020 15:16:25 al 24/01/2023 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
